

## **CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA**

---

### **PROPOSTA DI LEGGE**

**N. 177/A**

presentata dai Consiglieri regionali  
MULA - GIAGONI - MORO - TALANAS - MUNDULA - MAIELI - LANCIONI - SCHIRRU -  
SATTA Giovanni - USAI - FANCELLO

il 24 giugno 2020

Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2017 (Norme in materia di turismo)

\*\*\*\*\*

### **RELAZIONE DEI PROPONENTI**

La presente proposta di legge ha l'obiettivo di permettere alle strutture ricettive extra-alberghiere di diventare una vetrina importantissima per il prodotto sardo. La modifica apportata all'articolo 16 della legge regionale n. 16 del 2017 (Norme in materia di turismo) consente alle strutture ricettive extra-alberghiere presenti nella nostra Isola, al pari delle strutture ricettive alberghiere, di incrementare il consumo di prodotti sardi, sensibilizzando il cliente a riconoscere già da subito i marchi che garantiscono la qualità, l'unicità, l'eccellenza e la sicurezza del prodotto e permettendo al turista di stringere un forte legame con una terra dalla cultura millenaria.

Il settore extra-alberghiero pesa, infatti, sempre di più nel panorama del turismo in Italia e soprattutto in Sardegna, dove sta conquistando una fetta importante del turismo, ed è per questo motivo che è necessario renderlo più professionale e competitivo.

La Sardegna rappresenta una meta prediletta per le vacanze, apprezzata non soltanto per le meravigliose spiagge e il mare tra i più belli del mondo, ma per tutto l'immenso patrimonio culturale ed enogastronomico che il nostro territorio è in grado di offrire; in questo contesto il settore extra-alberghiero si inserisce perfettamente riuscendo a cogliere le esigenze dei clienti e valorizzando la qualità e la genuinità dei prodotti sardi.

La modifica alla legge regionale n. 16 del 2017 consente, inoltre, di supportare il commercio locale isolano, rappresentando un ulteriore strumento di contrasto agli effetti della crisi determinata dalla diffusione del Covid-19. I turisti potranno, quindi, trovare già all'interno delle strutture i prodotti tipici del nostro territorio, in uno spazio sanificato e nel rispetto di tutte le prescrizioni sanitarie previste, garantendo fin da subito e in totale comfort, la possibilità di conoscere i prodotti tipici e i manufatti locali.

La presente legge permetterà di promuovere nelle strutture extra-alberghiere il prodotto locale sardo offrendo ai consumatori garanzie sulla tracciabilità e sulla sicurezza, rafforzando l'economia delle aree interessate.

RELAZIONE DELLA QUINTA COMMISSIONE PERMANENTE INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO, TURISMO, COOPERAZIONE, ENERGIA, ATTIVITÀ ESTRATTIVE, FORESTAZIONE, AGRICOLTURA, CACCIA, PESCA, ACQUACOLTURA

composta dai Consiglieri

MAIELI, Presidente e relatore di maggioranza - SATTA Gian Franco, Vice Presidente - PIRAS, Segretario - CANU - CERA - CORRIAS, relatore di minoranza - CUCCU - FANCELLO - MORO

*Relazione di maggioranza*

*On.le MAIELI*

*pervenuta il 16 ottobre 2020*

La Quinta Commissione ha avviato l'esame della proposta di legge n. 177 "Norme in materia di turismo" nella seduta del 30 giugno 2020. In tale occasione la proposta è stata illustrata dal primo firmatario il quale ha evidenziato che attraverso di essa si intende estendere anche alle strutture extra-alberghiere la possibilità di esporre e vendere nei propri locali i prodotti tipici e i manufatti locali, come già previsto per le strutture ricettive alberghiere dall'articolo 14 della legge regionale n. 16 del 2017.

Nel corso della seduta è stato audito l'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio il quale ha espresso il proprio parere favorevole sulla proposta e ha presentato un emendamento finalizzato ad introdurre nel testo un'ulteriore modifica alla legge regionale n. 16 del 2017, diretto a consentire ai gestori delle strutture ricettive l'aggiunta nelle stanze di posti letto supplementari, in via temporanea e su richieste dei clienti, con l'obbligo di ripristinare il numero autorizzato degli stessi al cambio dei clienti. In questo modo si è inserito, sostanzialmente, nel corpo della proposta di legge n. 177 quanto contenuto nel disegno di legge n. 178, al tempo appena approvato dalla Giunta regionale.

Nella seduta del 13 ottobre del 2020 la Quinta Commissione ha approvato a maggioranza la proposta di legge n. 177, introducendo alcune ulteriori modifiche al testo, composto di 5 articoli, di seguito esplicitati.

Articolo 01: disciplina la possibilità che nelle strutture ricettive alberghiere sia possibile, in via temporanea e solo su richiesta del cliente, aggiungere posti letto supplementari in deroga ai limiti dimensionali stabiliti dalla legislazione in materia, venendo così incontro alle richieste degli operatori del settore e introducendo una disposizione già presente nella normativa di numerose altre regioni italiane.

Articolo 1: modifica la legge regionale n. 16 del 2017 estendendo anche alle strutture extra-alberghiere la possibilità di esporre e vendere nei propri locali i prodotti tipici e i manufatti locali, come già previsto per le strutture ricettive alberghiere.

Articolo 1 bis: modifica l'articolo 3 della legge regionale n. 11 del 2015 riconoscendo anche agli agriturismi la possibilità di esporre e vendere nei propri locali i prodotti tipici e i manufatti locali.

Articolo 2: da atto che dall'applicazione della presente legge non deriverà alcun onere a carico del bilancio regionale.

Articolo 3: disciplina l'entrata in vigore della legge.

\*\*\*\*\*

*Relazione di minoranza*

*On.le CORRIAS*

*pervenuta il 29 ottobre 2020*

Le modifiche proposte alle leggi regionali 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo) e 11 maggio 2015, n. 11 (Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e l'abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998), non si ritengono tali da modificare gli impianti normativi di provenienza laddove, all'articolo 01 si limitano a prevedere nelle strutture ricettive alberghiere di cui all'articolo 14 della L.R. 16/2017, l'aggiunta di posti letto supplementari su richiesta del cliente. D'altra parte si tratta di una deroga temporanea, con l'obbligo di ripristinare il numero autorizzato al cambio del cliente con la rimozione dei letti aggiunti, compiuta su esclusivo interesse e richiesta del cliente stesso. Convince anche il fatto che la modifica rappresenti un'agevolazione per le famiglie con figli minori altrimenti costrette a soluzioni più costose e impattanti per l'organizzazione familiare. Si concorda anche con il fatto che la modifica consenta un allineamento della norma regionale al contesto nazionale, laddove la possibilità di derogare al numero dei posti letto è già prevista in altre leggi regionali.

Si manifesta invece qualche riserva per quanto riguarda gli articoli 1 e 1 bis della proposta, ove si dispone che anche presso, rispettivamente, le attività ricettive extra-alberghiere e le attività agrituristiche, siano consentite l'esposizione e la vendita di prodotti tipici e manufatti locali. La riserva origina non dal fatto che tali attività possano, in assoluto, essere svolte quanto piuttosto perché si ritiene non coerente mutuare, anche nei contesti extra-alberghieri, modalità e sistemi di promozione tipici di altre forme di turismo, offrendo al villeggiante un pacchetto pronto e già indirizzato verso alcuni prodotti e manufatti locali e non incoraggiandolo a ricercare e scoprire, di propria iniziativa, le tipicità del territorio.

Chi sceglie di soggiornare in strutture ricettive extra-alberghiere è solitamente interessato a un contatto diretto e più immediato con le località che visita e aspira a coglierne le sfumature del quotidiano, nella loro versione autentica e non ricostruita a uso e consumo del turista. Non si vorrebbe, invece, che trovando una struttura già allestita con prodotti scelti e decisi dall'ospite, il turista possa essere dissuaso dal ricercare di propria sponte le tipicità del luogo perdendo così l'occasione di parlare direttamente con un artigiano o con un artista pronti a descrivere con passione il proprio lavoro.

Un altro dubbio deriva invece da eventuali ripercussioni che la vendita potrebbe procurare a quelle attività imprenditoriali che commerciano prodotti tipici che risentirebbero della nuova concorrenza.

In assoluto, dunque, non si esprime un parere sfavorevole alla modifica, ma si ritiene che altro debba essere fatto, da parte delle strutture ricettive extra-alberghiere, per promuovere i prodotti e i manufatti locali e incoraggiarne il consumo da parte dei turisti.

**TESTO DEL PROPONENTE**

**Titolo:** Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2017 (Norme in materia di turismo)

**Art. 1**

Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 16 del 2017 ((Definizione delle strutture ricettive extra-alberghiere e istituzione del registro regionale)

1. Dopo il comma 7 bis dell'articolo 16 della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo), è aggiunto il seguente:

"7 bis 1. L'esercizio dell'attività ricettiva nelle strutture ricettive extra-alberghiere comprende l'esposizione e la vendita di prodotti tipici e manufatti locali."

**TESTO DELLA COMMISSIONE**

**Titolo:** Modifiche alle leggi regionali n. 16 del 2017 in materia di strutture alberghiere e n. 11 del 2015 in materia di attività agrituristica

**Art. 01**

Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 16 del 2017 (Definizione delle strutture ricettive alberghiere)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo), è aggiunto il seguente: "4 bis. Nelle strutture ricettive di cui al presente articolo è consentito in via temporanea e solo su richiesta del cliente, in deroga ai limiti dimensionali stabiliti dalla legislazione in materia, aggiungere posti letto supplementari con l'obbligo di ripristinare il numero autorizzato degli stessi al cambio del cliente, rimuovendo i letti aggiunti."

**Art. 1**

Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 16 del 2017 (Definizione delle strutture ricettive extra-alberghiere e istituzione del registro regionale)

1. Dopo il comma 7 bis dell'articolo 16 della legge regionale n. 16 del 2017, è aggiunto il seguente:

"7 ter. L'esercizio dell'attività ricettiva nelle strutture ricettive extra-alberghiere organizzate in forma d'impresa comprende l'esposizione e la vendita di prodotti tipici e manufatti locali."

## Art. 1 bis

Modifiche all'articolo 3  
della legge regionale n. 11 del 2015  
(Attività agrituristica)

1. Dopo la lettera f) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 11 (Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998), è aggiunta la seguente:  
"f bis) l'esposizione e la vendita di prodotti tipici e manufatti locali."

## Art. 2

## Norma finanziaria

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

## Art. 3

## Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

## Art. 2

## Norma finanziaria

(identico)

## Art. 3

## Entrata in vigore

(identico)